Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 5 e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 62, frase 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 62, frase 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Jinan Meide Casting e a. / Commissione (Causa T-687/20)

(2021/C 19/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) e 10 altri ricorrenti (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1210 del 19 agosto 2020, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 (¹); e
- condannare la Commissione europea a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su una presunta violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (²) (il «regolamento di base») e del principio generale di non retroattività. I ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, dal momento che il regolamento impugnato è entrato in vigore il 22 agosto 2020, i dazi potevano essere applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica a partire dal 22 agosto 2020. Le disposizioni contenute nel regolamento impugnato che prevedono l'istituzione e la riscossione di dazi a partire dal 15 maggio 2013 violano pertanto l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base e del principio generale di non retroattività.
- 2. Secondo motivo, vertente su una presunta violazione del principio generale di non retroattività degli atti dell'Unione e del principio generale di certezza del diritto.

- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato l'articolo 266 TFUE dal momento che non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-650/17. In particolare, reistituendo dazi a partire dal 15 maggio 2013, il regolamento impugnato ha asseritamente ignorato che tale sentenza ha annullato il regolamento (UE) 2017/1146 (3) nella sua interezza nei confronti della Jinan Meide Casting Co., Ltd. (in prosieguo la «JMCC»), con la conseguenza che i dazi imposti alla JMCC sono stati rimossi retroattivamente dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, imponendo dazi retroattivamente anziché optare per l'opzione meno onerosa di imporre dazi soltanto per il futuro, la Commissione è andata oltre quanto necessario per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-650/17, in violazione del principio di proporzionalità e degli articoli 5, paragrafo 1, e 4, TUE.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il diritto a un ricorso effettivo, che è un principio generale del diritto dell'Unione sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, il ricorso che si avvicina maggiormente a un ricorso effettivo contro l'illegittima imposizione di dazi sulle loro importazioni consiste in un annullamento e nell'intero rimborso ad esso connesso dei dazi indebitamente pagati.
- 6. Sesto motivo, vertente sul fatto che, con il regolamento impugnato, la Commissione sta imponendo un dazio per un periodo per il quale l'obbligazione doganale si è prescritta ai sensi dell'articolo 103 del codice doganale (4), che prevede un periodo di prescrizione di tre anni dalla data di importazione per riscuotere tali dazi.
- 7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la registrazione delle importazioni dei prodotti della JMCC non ha fornito alla Commissione un motivo per imporre i dazi retroattivamente nella presente causa. Secondo i ricorrenti, la Commissione non è nemmeno competente a imporre la registrazione, e le importazioni dei prodotti della JMCC sono state sottoposte a registrazione in violazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

GU 2020, L 274, pag. 20. GU 2009, L 343, pag. 51.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 novembre 2020 — Freshly Cosmetics / EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY **BEÁUTY**)

(Causa T-688/20)

(2021/C 19/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Freshly Cosmetics, SL (Reus, Spagna) (rappresentante: avv. P. Roiger Bellostes)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Francisco Misiego Blázquez (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU 2017, L 166, pag. 23).